



COMUNE DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE D'USO PER LE
AREE DI SGAMBAMENTO CANI

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

ART. 4 – ONERI A CARICO DI CHI UTILIZZA L'AREA

ART. 5 – DIVIETI

ART. 6 – GESTIONE DELL'AREA

ART. 7 – APERTURA DELL'AREA

ART. 8 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Con il presente Regolamento il Comune di Vicenza intende disciplinare l'utilizzo delle "Aree di sgambamento per cani" identificate sul proprio territorio, impartendo disposizioni atte a garantire la sicurezza di chi le utilizza, il benessere e la socializzazione dei cani, la civile convivenza.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Area di sgambamento per cani: area verde comunale debitamente segnalata con appositi cartelli indicanti "Area cani" e gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento, le norme principali comportamentali da tenere al proprio interno e l'indicazione che chiunque accede all'area:

1. Ha preso visione delle disposizioni e regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
2. Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
3. Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.

Si tratta di area recintata e servita, ove è consentito l'accesso ai cani regolarmente iscritti all'Anagrafe Canina Regionale previa applicazione di microchip, secondo le norme vigenti in materia, anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone proprietarie/detentrici/conduttrici garantendo il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Persona proprietaria/detentrica/conduttrice: persona fisica che, a qualsiasi titolo, abbia in custodia e conduca uno o più cani.

Utente: persona che a vario titolo accede all'area.

Art. 3 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si fa carico di realizzare le "aree cani" disponendo adeguate recinzioni, posando cestini per la raccolta rifiuti e altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali, panchine, fontane per l'abbeveraggio degli animali nel caso in cui l'area disponga di allacciamento alla rete idrica.

Per rendere fruibili le aree, l'Amministrazione Comunale provvederà periodicamente alla pulizia dell'area e allo sfalcio dell'erba, allo svuotamento dei cestini, alla potatura delle siepi e delle alberature ivi presenti, alla disinfestazione quando l'autorità sanitaria ne ravvisi la necessità.

Art. 4 - ONERI A CARICO DI CHI UTILIZZA L'AREA

La persona proprietaria/detentrica/conduttrice del cane è responsabile del comportamento, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

Chi utilizza l'area accetta le norme e le regole contenute nel presente regolamento:

1. L'area è a disposizione in regime di autogestione di chi la utilizza che assumono le relative responsabilità ed i rischi, anche sanitari, derivanti dalla frequentazione comune e promiscua di più animali.
2. All'interno dell'area di sgambamento i cani possono essere lasciati liberi purché sotto la sorveglianza della persona proprietaria/detentrica/conduttrice.
3. La persona proprietaria/detentrica/conduttrice deve sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

4. La persona proprietaria/detentrica/conduttrice è invitata a lasciare l'area cani insieme al proprio animale nei casi in cui, per qualsiasi motivo, il cane sotto la propria custodia stia arrecando fastidio o pericolo alle altre persone e ai cani presenti nell'area o disturbo della quiete pubblica.
5. L'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai cani che abbiano almeno tre mesi di età.
6. La persona proprietaria/detentrica/conduttrice per accedere all'area di sgambamento, a tutela dell'incolumità degli utenti e dei cani presenti nell'area, deve munirsi di guinzaglio per trattenere il proprio cane in caso di necessità, unitamente ad idonea museruola.
7. Allo scopo di garantire la quiete pubblica è ammesso l'accesso all'area cani a non più di sette cani contemporaneamente.
8. Allo scopo di favorire la turnazione, la persona proprietaria/detentrica/conduttrice e il suo cane possono permanere nell'area di sgambamento per un periodo massimo di 60 minuti.
9. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento è fatto obbligo alla persona proprietaria/detentrica/conduttrice di raccogliere e smaltire correttamente le eventuali defezioni del proprio cane.
10. La persona proprietaria/detentrica/conduttrice dovrà impedire al proprio cane di arrecare danno all'integrità e alla funzionalità delle reti di recinzione e ad ogni altro elemento dell'area di sgambamento.

Art. 5 - DIVIETI

È vietato:

1. L'accesso ai cani affetti da patologie contagiose o parassitarie.
2. L'accesso alle persone minori di 14 anni se non accompagnati da un adulto.
3. Depositare cibo all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione tra i cani.
4. Introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo comprese biciclette per bambine e bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari ad eccezione dei mezzi autorizzati.
5. Introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.
6. Gettare o lasciare a terra rifiuti di qualsiasi tipo.

Art. 6 - GESTIONE DELL'AREA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste per la gestione e manutenzione dell'area di sgambamento per cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità.

Art. 7 - APERTURA DELL'AREA

Per garantire la fruibilità delle aree e al contempo la civile convivenza e la quiete pubblica le aree cani sono utilizzabili dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 22.00.

Le modifiche agli orari sopra previsti possono essere attuate mediante deliberazione di Giunta comunale.

In deroga a quanto previsto, il Comune può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali e si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per validi motivi di pubblico interesse, come comportamento non corretto degli utenti, problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità della cittadinanza.

Art. 8 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

La funzione di vigilanza e l'attività sanzionatoria è esercitata dalla Polizia Locale, dai servizi veterinari territorialmente competenti, dalle guardie zoofile di associazioni riconosciute, da ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o sia sanzionato con leggi speciali, sono punite con sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio ai Regolamenti comunali e alle disposizioni di legge vigenti.